



1975 – 2025 Cinquanta anni di Corecom

La legge n.249 del 31 luglio 1997 (art. 1, comma 13), recepita e disciplinata dalla legge regionale n.8 del 25 marzo 2013, ha istituito il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom), organo con funzioni di governo, garanzia, controllo e consulenza in materia di comunicazione in ambito regionale.

Il Corecom Liguria viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale-Assemblea Legislativa della Liguria con maggioranza dei due terzi ed è composto da un presidente e da due componenti, che restano in carica cinque anni.

Fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, il Corecom è anche organo funzionale dell'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Evoluzione normativa e istituzionale

L'esigenza di disporre a livello locale di un organo specialistico nel settore della comunicazione e dell'informazione nasce nel 1975, in attuazione della legge 103/1975: "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" (c.d. legge di riforma della RAI) che stabiliva: *"Ogni Consiglio regionale elegge un Comitato per il servizio radiotelevisivo, composto da nove membri. Durano in carica tre anni ed il loro mandato è gratuito. Organo di consulenza della regione, regola l'accesso alle trasmissioni regionali"*, il quale viene denominato Corerat (Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo)

Corerat

A seguito della promulgazione della Legge 103/1975 recepita con Delibera di C.R. del 30.04.1975 n.175 - a cui è seguito in data 14.06.1978 n.1. "*Regolamento generale del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Liguria*" - viene istituito dal Consiglio regionale della Liguria l'organo di garanzia che prenderà il nome di Corerat Liguria.

Tra il 1975 e il 1990 il Corerat Liguria è stato più volte rinnovato e assunse significative iniziative rivolte sia al servizio radiotelevisivo pubblico sia al settore dell'emittenza privata; tra queste emergono il monitoraggio effettuato sulla emittenza radiotelevisiva regionale e locale dal punto di vista della programmazione e della verifica degli aspetti societari al fine dell'erogazione di contributi da parte dello Stato. I risultati di questa attività sono stati esposti in una serie di Conferenze pubbliche con la partecipazione degli operatori di comunicazione e amministratori pubblici, in cui venivano presentati le varie azioni del Corerat con successive pubblicazioni.

Con la c.d. Legge Mammì, ossia la Legge 06.08.1990 n 223:" *Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", vengono ridefiniti i compiti dei Corerat; infatti l'art.7 attribuisce nuove e più importanti competenze conseguenti alle maggiori responsabilità assegnate alle Regioni nel settore delle comunicazioni radiotelevisive.

- *Ogni Consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.*
- *La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati*

in ambito locale. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione.

- *Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.*
- *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali per lo svolgimento delle loro funzioni.*
- *È abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n 103.*

In attuazione del disposto legislativo, il Consiglio regionale della Liguria ha definito le nuove norme per il funzionamento del Corerat con la legge regionale 08.04.1991 n.4: *“Corerat: Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo previsto dalla Legge 6.8.1990 n.223”*.

A seguito della legge 515/1993: *“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*, i Corerat, da organi consultivi delle Regioni in materia radiotelevisiva, si sono trasformati in strutture periferiche del “Garante per la radiodiffusione e l'editoria” - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - , operanti in stretta collaborazione con gli ispettorati territoriali dell'allora ministero delle Comunicazioni (ex Circostel), al fine di espletare le funzioni di vigilanza e controllo sulle emittenti per una corretta applicazione della normativa in materia di comunicazione elettorale. Questo ruolo di effettivo terminale operativo di un organo centrale dello Stato veniva, però, esercitato nella forma di “avvalimento”, vale a dire a livello di collaborazione e supplenza temporanea, senza il riconoscimento di un corrispondente status giuridico.

Corecom

La Legge 31.07.1997 n.249: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" stabilisce all'art 1 comma 13 che i Corecom: *"[...] sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni"*.

Con questa nuova legge il Legislatore ha innovato e riorganizzato il sistema delle comunicazioni, individuando, accanto al Ministero delle Comunicazioni, una nuova Autorità indipendente. Il processo di trasformazione ha inteso offrire al Paese, mediante il coordinamento dei due organismi (Ministero ed Autorità), una risposta alle richieste avanzate dai vari attori presenti sul mercato: consumatori/utenti, gestori delle reti, operatori a vario titolo coinvolti nel mondo della comunicazione, PA e così via.

La Legge 249/1997 stabilisce che "l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", oltre che avvalersi degli organi del Ministero delle comunicazioni e Ministero dell'interno, riconosce *"le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione"*: a questo fine la legge stessa prevede l'istituzione dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), i quali sono funzionalmente organi dell'Autorità, ancorché la loro istituzione sia demandata, in base al dettato legislativo, a ciascuna Regione con specifiche leggi regionali.

I Corecom pertanto mostrano la duplice natura di organi strutturalmente regionali e funzionalmente dipendenti dall'Autorità, creati per l'esercizio a livello regionale delle funzioni di governo, garanzia e controllo spettanti su scala nazionale all'Agcom.

Tra gli indirizzi generali rimarcati vi è la composizione dei Comitati che prevede un Presidente e dei Componenti che debbono essere in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici e devono, inoltre,

dare garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi del settore.

Il Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha recepito il nuovo dettato normativo e promulgato conseguentemente la Legge regionale 24.01.2001 n.55: *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni”*, che andò ad abrogare quella precedente del 1991 che istituiva il Corerat.

Successivamente viene approvato con deliberazione Corecom n. 4 del 7 marzo 2005 il *“Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Liguria”*, che è stato ulteriormente modificato con deliberazione n. 6 del 10 marzo 2021, con deliberazione n. 17 del 22 luglio 2024 e con deliberazione n. 19 del 26 luglio 2024.

Tornando al dettato normativo, la Legge regionale 25.03.2013 n.8 *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni,”* definisce all’art.2 la “natura e funzioni”, all’art. 12 le “funzioni proprie” e all’art. 13 le “funzioni delegate”.

In sostanza, il Corecom Liguria può svolgere in materia di telecomunicazioni sia funzioni proprie di consulenza, di gestione e di controllo sia funzioni delegate che gli sono conferite dall’Agcom. In tal senso, a partire dal 2003 sono stati stipulati vari “Accordo quadro” tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed i Corecom, che hanno individuato i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni.

Con Delibera n. 427/22/Cons: *“Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”* viene approvato il nuovo testo dell’Accordo Quadro all’Allegato A della Delibera che stabilisce tutte le materie aggiornate alle nuove esigenze sopraggiunte. Successivamente, con Delibera n. 182/23/Cons vengono approvate le nuove linee guida per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. A dell’Accordo Quadro Agcom/Corecom.

Quadro sinottico delle competenze

Attività propria

Il Corecom esercita come funzioni proprie quelle conferitegli dalla normativa nazionale e regionale, in particolare:

- vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di par condicio e svolge gli adempimenti previsti dalla legge 22 febbraio 2000, n.28: *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;
- attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale;
- proposte, orientamenti e indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.
- coordinamento ed organizzazione dei Programmi dell'Accesso ex legge n.103 del 14 aprile 1975 il Corecom è competente in materia di trasmissioni dell'accesso, uno spazio a disposizione di soggetti collettivi (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose) per attività di comunicazione.

Attività delegata

Come organo funzionale dell'Autorità il Corecom esercita le seguenti funzioni delegate:

- esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti
- definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica
- vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale
- tenuta del registro degli operatori di comunicazione
- vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale
- vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale
- istruzione e applicazione delle procedure previste dall'art. 35 del D.lgs. 8 novembre 2021, n.208 (Tusma) in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale
- tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, ai soggetti deboli e alla terza età attraverso iniziative di educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell'ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall'Autorità, anche in raccordo con altre istituzioni nazionali, tenendo conto delle attività di *media education* promosse dagli stessi Co.re.com. nell'ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali

Dati al 31 dicembre 2024 relativi a:

numero istanze di Conciliazione UG (periodo 2004 – 2024)	34733	
numero istanze di Definizione GU14 (periodo 2014 – 2024)*	2.132	
numero di provvedimenti temporanei d’urgenza GU5 (periodo 2004 – 2024)	3983	
monitoraggio televisivo locale in ore (periodo 2012 – 2024)	13.104	
monitoraggio televisivo locale in ore a tutela del pluralismo - Vigilanza in Par Condicio – Referendum ed Elezioni Europee, Politiche ed Amministrative (periodo 2020 - 2024)	38.568	
Registro Operatori Comunicazione (ROC) *		
Iscrizioni (periodo 2014-2023)	337	
Cancellazioni (periodo 2014-2023)	136	
Accesso RAI (periodo 2020 - 2024)		
- numero accedenti	205	
- numero puntate RAITRE	42	
- numero puntate RAI RADIO UNO	34	

*Delega assegnata da Agcom a partire dal 2014

Il Presidente del Co.Re.Com.

dott. Manfredi Maglio